

EBA/GL/2015/03

---

29.07.2015

---

## Orientamenti

---

sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE

# Indice

---

<b>Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce</b>	<b>3</b>
1. Conformità e obblighi di comunicazione	3
Status giuridico degli orientamenti	3
Obblighi di comunicazione	3
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	4
Oggetto	4
Definizioni	4
Destinatari	5
3. Condizioni che attivano l'applicazione delle misure di intervento precoce	5
3.1 Condizioni basate sugli esiti dello SREP	6
3.2 Monitoraggio dei principali indicatori nell'ambito dello SREP	7
3.3 Eventi significativi	9
4. Attuazione	11

# Orientamenti ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce

---

## 1. Conformità e obblighi di comunicazione

### Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

### Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 29.09.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/GL/2015/03" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

### Oggetto

1. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, nei casi in cui un ente viola o rischia di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi gli atti normativi nazionali che attuano la direttiva 2013/36/UE o le norme tecniche sviluppate dall'ABE in osservanza della pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE e approvate dalla Commissione europea, le autorità competenti devono poter disporre almeno delle misure di intervento precoce elencate nell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatti salvi i poteri di vigilanza di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti promuovono la coerenza nell'applicazione delle condizioni che attivano la decisione di adottare le suddette misure di intervento precoce.
2. Al fine di accrescere la coerenza nelle prassi di vigilanza in relazione all'applicazione di tali condizioni, gli orientamenti chiariscono anche i requisiti cui le autorità competenti dovrebbero attenersi nel definire le soglie relative agli indicatori finanziari e di rischio che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), come specificato negli orientamenti SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie.
3. I presenti orientamenti non affrontano il tema dell'interazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione in relazione al verificarsi delle condizioni per l'attivazione delle misure di intervento precoce, già disciplinato dall'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
4. La valutazione intesa ad accertare se un ente "viola o rischia di violare nel prossimo futuro" i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE viene svolta dalle autorità competenti in base alla loro valutazione approfondita (comprehensive assessment), anche avvalendosi del processo SREP di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ulteriormente precisato negli orientamenti SREP.

### Definizioni

5. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
  - a. "presupposti dell'intervento precoce": la situazione in cui un ente viola o rischia di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o della relativa normativa di attuazione UE o nazionale;

- b. "misure di intervento precoce": le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- c. "SREP": il processo di revisione e valutazione prudenziale definito all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e ulteriormente precisato negli orientamenti SREP;
- d. "orientamenti SREP": gli orientamenti ABE sulle procedure e metodologie comuni per lo SREP, sviluppate a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE<sup>2</sup>;
- e. "valutazione SREP complessiva": secondo la definizione contenuta negli orientamenti SREP, la valutazione aggiornata della solidità complessiva (overall viability) di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;
- f. "punteggio SREP complessivo ": secondo la definizione contenuta negli orientamenti SREP, l'indicatore numerico della solidità dell'ente basato sulla valutazione SREP complessiva;
- g. "elemento dello SREP": secondo la definizione contenuta negli orientamenti SREP, una delle seguenti componenti dello SREP: analisi del modello imprenditoriale, valutazione della governance interna e dei controlli dei rischi dell'ente, valutazione dei rischi per il capitale, valutazione del capitale nell'ambito dello SREP, valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento (funding), e valutazione della liquidità nell'ambito dello SREP.

### Destinatari

- 6. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## 3. Condizioni che attivano l'applicazione delle misure di intervento precoce

- 7. I presenti orientamenti individuano le seguenti condizioni che attivano la decisione delle autorità competenti di adottare o meno misure di intervento precoce:
  - a. punteggio SREP complessivo e combinazioni predefinite del punteggio SREP complessivo nonché i punteggi riguardanti i singoli elementi dello SREP;
  - b. cambiamenti o anomalie sostanziali rilevati durante il monitoraggio dei principali indicatori finanziari e non finanziari nell'ambito dello SREP, che rivelano il sussistere dei presupposti per un intervento precoce;

---

<sup>2</sup> ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014.

- c. eventi significativi che indicano il sussistere dei presupposti per un intervento precoce.
8. Il superamento delle condizioni che attivano misure di intervento precoce cui si fa riferimento nei presenti orientamenti dovrebbe indurre le autorità competenti a) ad analizzare ulteriormente la situazione, se la causa del superamento non è ancora nota, e b) a prendere una decisione sull'opportunità o meno di adottare misure di intervento precoce, tenendo conto dell'urgenza della situazione e dell'entità del superamento nel contesto della situazione generale dell'ente.
9. I superamenti delle condizioni che attivano misure di intervento precoce, gli esiti di ulteriori indagini a questi connesse e le decisioni sull'adozione delle misure di intervento precoce, incluse le ragioni di un'eventuale mancata adozione di tali misure, dovrebbero essere chiaramente documentati dalle autorità competenti.
10. In caso di superamento delle condizioni che attivano misure di intervento precoce, nel decidere di adottare una misura di intervento precoce l'autorità competente dovrebbe scegliere la misura più appropriata o le misure che consentono di intervenire con una risposta proporzionata alle circostanze specifiche. A tal fine, l'autorità competente dovrebbe tener conto delle azioni o delle misure di risanamento previste nel piano di risanamento che l'ente ha intrapreso o ha deciso di intraprendere nell'immediato futuro.
11. Nell'attribuire a un ente un punteggio SREP complessivo pari a "4", le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di acquisire le informazioni per una valutazione delle attività e delle passività dell'ente, come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE.

### **3.1 Condizioni basate sugli esiti dello SREP**

12. I risultati della valutazione SREP complessiva e le specifiche combinazioni predefinite dei risultati della valutazione SREP complessiva e della valutazione dei singoli elementi dello SREP, come definito negli orientamenti SREP, dovrebbero essere considerati quali condizioni per il ricorso all'intervento precoce.
13. In particolare, qualora in ragione dell'esito dello SREP l'autorità competente assegni a un ente un punteggio SREP complessivo pari a "4" in linea con la metodologia prevista dagli orientamenti SREP, essa dovrebbe prendere una decisione, senza indebito ritardo, in merito all'adozione di misure di intervento precoce.
14. Inoltre, in determinate circostanze, l'autorità competente dovrebbe anche prendere in considerazione la valutazione dei singoli elementi dello SREP che dia luogo a un punteggio pari a "4". Tali circostanze possono verificarsi quando non vi è un rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) di un ente e il punteggio SREP complessivo è pari a "3", ma la valutazione degli elementi dello SREP riguardanti le aree specifiche menzionate all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indica che un ente potrebbe soddisfare i presupposti per

l'intervento precoce, con conseguente punteggio pari a "4" assegnato ai corrispondenti elementi dello SREP.

15. In particolare, l'autorità competente dovrebbe decidere se adottare misure di intervento precoce quando gli esiti dello SREP condotto in conformità con gli orientamenti SREP assumono la forma delle seguenti combinazioni, con punteggio SREP complessivo pari a "3" e punteggio per i singoli elementi dello SREP pari a "4":

- a. il punteggio SREP complessivo è "3" e il punteggio per la governance interna e i controlli dell'ente è "4";
- b. il punteggio SREP complessivo è "3" e il punteggio per il modello imprenditoriale e la strategia è "4";
- c. il punteggio SREP complessivo è "3" e il punteggio per l'adeguatezza del capitale è "4";
- d. il punteggio complessivo SREP è "3" e il punteggio per l'adeguatezza della liquidità è "4".

16. Nel decidere se adottare misure di intervento precoce sulla base dei punteggi SREP di cui sopra e nello scegliere la misura più adeguata, le autorità competenti dovrebbero fronteggiare le debolezze specifiche individuate ed evidenziate nell'ambito della valutazione SREP complessiva o della valutazione di un determinato elemento dello SREP.

### **3.2 Monitoraggio dei principali indicatori nell'ambito dello SREP**

17. Il processo SREP come stabilito negli orientamenti SREP impone alle autorità competenti di effettuare un monitoraggio periodico dei principali indicatori finanziari e non finanziari per tutti gli enti. Ai fini di tale monitoraggio, le autorità competenti devono individuare indicatori e fissare soglie che siano rilevanti per le specificità dei singoli enti o gruppi di enti aventi caratteristiche analoghe (gruppi di pari, peer groups).

18. Nell'individuare le soglie per gli indicatori relativi ai requisiti prudenziali, come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione sia i requisiti minimi sia quelli aggiuntivi: ovvero i requisiti minimi in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri applicati a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, senza tenere conto dei requisiti di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE; oppure i requisiti minimi in materia di liquidità specificati nella parte VI del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione<sup>3</sup>, nonché i requisiti aggiuntivi in materia di liquidità applicati a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

19. Qualora le autorità competenti, al fine di monitorare i principali indicatori, fissino le soglie per gli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale al livello di 1,5 punti percentuali facoltativi al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri di un ente di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi altra soglia, dette autorità dovrebbero prendere in considerazione sia i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri definiti in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, senza tener conto dei requisiti di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
20. L'individuazione di cambiamenti o anomalie sostanziali negli indicatori, fra cui il superamento delle soglie, dovrebbe essere presa in considerazione dalle autorità competenti come motivo per svolgere ulteriori indagini e, se del caso, le autorità competenti dovrebbero rivedere la valutazione dell'elemento dello SREP pertinente alla luce delle nuove informazioni. In particolare, l'autorità competente dovrebbe:
- 1) stabilire la causa ed effettuare una valutazione della rilevanza del potenziale impatto prudenziale per l'ente, se del caso, avviando un dialogo con tale ente;
  - 2) documentare la causa (o le cause) e gli esiti della valutazione (al fine di garantire che le procedure SREP siano seguite da tutti i membri del personale dell'autorità competente e lasciare traccia dei risultati delle indagini precedenti);
  - 3) rivedere la valutazione del rischio e il punteggio SREP, se del caso, alla luce delle nuove risultanze conformemente a quanto stabilito negli orientamenti SREP.
21. Se la condizione finanziaria, l'evoluzione della rischiosità di un ente e il punteggio SREP per un particolare elemento si deteriorano sensibilmente e incidono su una delle condizioni che attivano il ricorso all'intervento precoce basate sulla combinazione del punteggio complessivo SREP e dei punteggi dei singoli elementi dello SREP (vale a dire se le condizioni descritte nei paragrafi 14-15 sono soddisfatte), le autorità competenti dovrebbero prendere una decisione sull'opportunità di adottare misure di intervento precoce.
22. Fatto salvo il paragrafo 21, in talune circostanze i cambiamenti o le anomalie sostanziali negli indicatori possono essere utilizzati direttamente come condizioni che attivano la decisione di adottare misure di intervento precoce. In particolare, a seconda della sostanzialità delle modifiche o delle anomalie negli indicatori, delle loro cause e della rilevanza del potenziale impatto prudenziale per l'ente, e atteso che l'ente soddisfi le condizioni per l'intervento precoce, l'autorità competente può per ragioni di tempo decidere di adottare immediatamente le misure di intervento precoce dopo aver stabilito la causa e l'impatto complessivo senza aggiornare la valutazione del rispettivo elemento dello SREP. La valutazione del rispettivo elemento dello SREP e la valutazione SREP complessiva dovrebbero comunque essere aggiornate successivamente senza indebito ritardo.

### 3.3 Eventi significativi

23. Alcuni eventi possono ripercuotersi significativamente sulle condizioni finanziarie di un ente, ponendolo in una situazione in cui i presupposti per un intervento precoce sono soddisfatti in modo relativamente rapido.

24. In generale, tali eventi dovrebbero indurre a svolgere ulteriori indagini su un'area interessata. In particolare, gli esempi di eventi significativi che possono porre un ente nella situazione in cui i presupposti di un intervento precoce sono soddisfatti possono comprendere:

- a. importanti eventi di rischio operativo (per es. attività di negoziazione non autorizzate (rogue trading), frodi, calamità naturali, gravi problemi informatici, sanzioni significative comminate agli enti dalle autorità pubbliche);
- b. deterioramento significativo dell'importo delle passività e dei fondi propri detenuti da un ente che sono ammissibili ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di fondi propri e passività ammissibili (MREL);
- c. segnali della necessità di rivedere la qualità delle attività e/o di condurre una valutazione indipendente di specifici portafogli/attività, per esempio:
  - i. esiti della valutazione degli elementi dello SREP tali da suscitare il timore che le attività possano essere inferiori alle passività;
  - ii. un paragrafo d'enfasi<sup>4</sup>, contenuto nella relazione del revisore esterno ai rendiconti finanziari di un ente, che indica un'incertezza sostanziale;
  - iii. eventi sfavorevoli che si verificano tra la fine del periodo di riferimento e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione dei rendiconti finanziari, che forniscono la prova di situazioni sorte dopo il periodo di riferimento e che quindi non richiedono la rettifica/riclassifica dei rendiconti finanziari (eventi non rettificativi); per ciascuna categoria sostanziale di eventi non rettificativi, l'ente dovrebbe comunicare la natura dell'evento e valutarne l'effetto finanziario, o formulare una dichiarazione da cui risulti che tale stima non può essere effettuata);

---

<sup>4</sup> Un paragrafo d'enfasi è un tipo di paragrafo o una sezione della relazione del revisore esterno ai rendiconti finanziari che viene aggiunto per attirare l'attenzione degli utilizzatori su una questione opportunamente presentata o comunicata nei rendiconti finanziari, ma che riveste un'importanza tale da essere fondamentale ai fini della comprensione dei rendiconti finanziari da parte degli utilizzatori (per esempio informazioni su un'incertezza relativa al futuro esito di controversie eccezionali o di azioni normative; una catastrofe importante che ha avuto o continua ad avere un effetto significativo sulla situazione finanziaria dell'entità). Il paragrafo d'enfasi non avanza riserve sul giudizio del revisore; pertanto, non significa che i rendiconti finanziari non forniscono un'immagine fedele della posizione finanziaria.

- iv. rettifiche perpetue e sostanziali dei rendiconti finanziari dell'ente dovute errori nella valutazione delle attività/passività e frequenti modifiche alle ipotesi contabili;
  - d. significativo deflusso di fondi, inclusi i depositi al dettaglio dei clienti, causato per esempio dal danno reputazionale dell'ente;
  - e. perdita inattesa di dirigenti o di personale che riveste ruoli chiave, che non sono stati sostituiti;
  - f. il caso in cui uno o più membri dell'organo di amministrazione non riescano a rispettare i requisiti normativi previsti dalla direttiva 2013/36/UE per diventare o rimanere membri dell'organo di amministrazione;
  - g. significativi declassamenti del rating da parte di una o più agenzie di rating esterne, che possono portare a notevoli deflussi di fondi, all'incapacità di rinnovare il finanziamento (funding) o all'attivazione di clausole contrattuali collegate ai rating esterni.
25. Non appena venga a conoscenza del verificarsi di un evento significativo, l'autorità competente dovrebbe individuarne la causa, valutarne l'impatto potenziale prudenziale per l'ente, se del caso avviando un dialogo con l'ente, e documentarne la valutazione.
26. L'autorità competente dovrebbe aggiornare la valutazione dei rischi e il punteggio del rispettivo elemento dello SREP alla luce delle nuove risultanze sostanziali conformemente a quanto indicato negli orientamenti SREP. Qualora, a seguito dell'aggiornamento dell'analisi, il punteggio SREP complessivo o la combinazione del punteggio SREP complessivo e dei punteggi per gli elementi dello SREP si deteriorino e incidano su uno dei presupposti attivatori che si basano sugli esiti dello SREP quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 14-15, le autorità competenti dovrebbero prendere una decisione sulla necessità di adottare misure di intervento precoce.
27. Fatto salvo il paragrafo 26, in talune circostanze gli eventi significativi possono essere utilizzati direttamente come condizioni che attivano la decisione di adottare misure di intervento precoce. In particolare, a seconda dell'entità dell'evento significativo e della sostanzialità del potenziale impatto prudenziale per l'ente e atteso che l'ente soddisfi i presupposti per l'intervento precoce, le autorità competenti possono per ragioni di tempo decidere di adottare immediatamente le misure di intervento precoce dopo aver stabilito la causa e l'impatto complessivo senza aggiornare la valutazione del rispettivo elemento dello SREP. La valutazione del rispettivo elemento dello SREP e la valutazione SREP complessiva dovrebbero comunque essere aggiornate successivamente senza indebito ritardo.
28. Il fatto che un'autorità di risoluzione avvii un processo di consultazione con l'autorità competente, mentre stabilisce se un ente è "in dissesto o a rischio di dissesto", dovrebbe essere considerato dall'autorità competente come un evento significativo che comporta la necessità di valutare se adottare misure di intervento precoce nei confronti dell'ente al fine di

mantenerne o ripristinarne la sostenibilità economica e impedirne il dissesto. Tale situazione può verificarsi quando l'autorità di risoluzione ha il potere di stabilire se un ente è "in dissesto o a rischio di dissesto" ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

## 4. Attuazione

29.I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.